

LODO ARBITRALE RITUALE

reso dall'arbitro unico, avv. Francesco Onofri del foro di Brescia (c.f. [REDACTED]) nel procedimento arbitrale, con sede in Brescia, secondo il Regolamento Arbitrale della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici (in prosieguo il "Regolamento"), promosso da:

[REDACTED]

[REDACTED] (di seguito anche l'"Attrice" o "la società Attrice")

nei confronti di

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Marco Sangiorgio (di seguito anche il "Convenuto")

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. Con domanda di arbitrato, notificata e depositata presso la Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici (di seguito anche la "Camera Arbitrale") in data 04/11/2021, la società Attrice promuoveva la procedura arbitrale prevista dall'art. 29 dello statuto societario rubricato "*Clausola Compromissoria*" in base al quale "*Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici e secondo il Regolamento approvato dalla Fondazione stessa in materia di arbitrato che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo in cui ha sede la società.*

L'arbitro come sopra nominato dovrà decidere in via rituale e di diritto entro novanta giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.



Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione e le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci che rappresentino l'unanimità del capitale sociale.”.

2. Tale domanda prendeva le mosse da precedenti diverse controversie arbitrali e giudiziali, essendo in particolare accaduto, per quanto rileva, che all'esito di un procedimento arbitrale tra il Convenuto e la Società, di cui lo stesso è tuttora socio, l'avv. [REDACTED] quale arbitro unico in data 14/08/2018 aveva pronunciato lodo arbitrale (di seguito anche “Lodo [REDACTED]”) di annullamento della delibera assembleare della Società, con la quale era stata dichiarata la decadenza del consiglio di amministrazione (di seguito anche il “C.d.A.”) a suo tempo nominato e di cui faceva parte il Convenuto, con la nomina di un nuovo organo amministrativo nelle persone di [REDACTED]. Lo stesso Lodo [REDACTED] aveva per l'effetto condannato inoltre la Società alla reintegrazione del sig. [REDACTED] quale amministratore, nonché a corrispondergli “*gli emolumenti non corrisposti maturati e maturandi per l'incarico di amministratore dalla data della delibera di revoca sino alla data di reintegra nell'incarico, oltre interessi*”.

3. Il Lodo [REDACTED] era impugnato dalla Società avanti la Corte d'Appello di Brescia che, nella fase incidentale relativa alla sospensione dell'esecutività, con riferimento alle statuizioni di condanna al reintegro e al pagamento degli emolumenti arretrati, lo dichiarava privo di efficacia esecutiva *ab origine*, avendo la Corte in particolare ritenuto che “*l'efficacia provvisoria della sentenza non si estende ai capi che si pongono in stretta connessione con quelli dichiarativi o costitutivi di risoluzione ma si produce solo dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia sulla risoluzione, per cui conseguentemente non appare invocabile l'art 283 c.p.c.*”.

4. Con la stessa delibera con cui era stata decisa l'impugnazione del Lodo [REDACTED], l'assemblea della Società in data 27/12/ 2018 revocava nuovamente dalla carica di amministratore il Convenuto, il quale impugnava anche la nuova delibera di revoca che, all'esito di secondo procedimento arbitrale, veniva pure annullata



dall'Arbitro Prof. Avv. [REDACTED] con lodo del 30/01/2020 (di seguito anche "Lodo [REDACTED]").

5. Promossa dal Convenuto una procedura monitoria avanti il Tribunale di Brescia per ottenere il pagamento delle somme dovute in forza del Lodo [REDACTED] ed essendo stata sollevata nel relativo giudizio di opposizione la questione della competenza arbitrale, il Giudice dichiarava la nullità del decreto assegnando un termine per la riassunzione del giudizio nella sede arbitrale competente.

6. Il Convenuto decideva tuttavia di non dar corso alla riassunzione e - mutata la propria opinione circa la qualificazione del Lodo [REDACTED] con riferimento, in particolare, alla sua esecutività - a fine gennaio del 2021 lo notificava all'Attrice munito di *exequatur* ex art. 825 c.p.c., unitamente ad atto di precetto, con cui le intimava il pagamento di Euro 351.457,18, pignorando successivamente un marchio di proprietà della parte debitrice.

7. La Società debitrice proponeva quindi opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avanti il Tribunale di Brescia, contestando l'affermata natura esecutiva del Lodo [REDACTED], chiedendone la sospensione cautelare (dapprima ottenuta con ordinanza 01/04/2021, poi revocata in sede di reclamo), all'esito della quale il Giudice dichiarava l'incompetenza del giudice ordinario a decidere la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, in favore della competenza arbitrale, secondo quanto stabilito nella clausola compromissoria statutaria.

8. Con questa nuova domanda arbitrale, sempre presentata in ossequio il Regolamento della Camera Arbitrale, la Società Attrice:

- riproponeva nel merito l'opposizione all'esecuzione contro l'atto di precetto, chiedendo all'Arbitro l'accertamento dell'inesistenza del diritto del Convenuto a procedere *in executivis* per le somme esposte nell'atto di precetto;
- riaffermava il difetto di esecutività delle statuizioni di condanna al pagamento dei compensi contenuta nel Lodo [REDACTED] sino a quando non fossero passate in giudicato le statuizioni principali in esso espresse, vale a dire, l'annullamento della delibera di revoca e la reintegra del Convenuto quale amministratore;
- contestava che, fermo il rilievo della mancanza di esecutività del Lodo [REDACTED], la determinazione arbitrale contenesse in ogni caso la liquidazione dell'importo dei compensi dovuti al Convenuto, come affermato nel precetto, negando che l'ammontare potesse essere facilmente individuabile nella pronuncia arbitrale tramite un'interpretazione extratestuale del titolo, ovvero con una semplice operazione aritmetica;



- chiedeva comunque che il precetto fosse dichiarato invalido e privo di efficacia, avendo oltretutto lo stesso Convenuto riconosciuto l'illiquidità del suo credito in altre fasi della controversia;
- eccepiva anche l'infondatezza della pretesa creditoria per affermata nullità del Lodo [REDACTED], per avere l'Arbitro di quel procedimento riconosciuto (anche) una tutela reale all'ex amministratore e non già solo quella risarcitoria che, secondo la sua tesi, sarebbe stata l'unica accordabile;
- chiedeva quindi che l'Arbitro Unico, nominato dalla Camera Arbitrale secondo il Regolamento, accertasse l'inesistenza del diritto del Convenuto di procedere esecutivamente per le somme esposte nel precetto, con aggravio di spese legali e di quelle del procedimento arbitrale, e con condanna a risarcire i danni da lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. e a pagare la somma equitativamente determinata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- chiedeva infine la sospensione del lodo, istanza rigettata dalla Commissione per l'arbitrato della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici con determinazione in data 03/12/2022.

9. Il Convenuto si costituiva nel procedimento con memoria del 03/01/2022, facendo valere le eccezioni e le argomentazioni così ricapitolate nell'indice contenuto in tale primo scritto difensivo: “1. *tardività della domanda arbitrale di riproposizione dell'opposizione a precetto ex artt. 615 co. 1 ovvero irritualità ed inammissibilità della domanda in riassunzione e conseguente estinzione del giudizio. 2. nullità della procura alle liti per genericità e indeterminatezza della stessa e conseguente estinzione del giudizio. 3. nullità delle notifiche presso i procuratori costituiti e domiciliatari in sede di precetto e nella susseguente fase oppositiva svoltasi innanzi al Tribunale e tardività della notifica fatta alla parte personalmente ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in data 5 novembre 2021. 4. sul merito della controversia: la tesi della provvisoria esecutività delle pronunce di annullamento di delibere assembleari ai sensi dell'art. 282 c.p.c. 5. sul merito della controversia: la provvisoria esecutività dei capi condannatori del lodo [REDACTED]; in particolare la possibilità di anticipare in via esecutiva gli effetti della condanna della società al pagamento dei compensi di amministratore in favore del sig. [REDACTED]. 6. sul merito della controversia: l'interpretazione extratestuale del lodo munito di exequatur e la liquidità del credito precettato. 7. sul merito della controversia: l'inammissibilità delle contestazioni afferenti il merito della controversia. 8. sul merito della controversia: la domanda*



riconvenzionale subordinata di condanna della società al pagamento dei compensi di amministratore così come deliberati dall'assemblea dei soci agli amministratori e così come risultanti dalle buste paga del sig. [REDACTED]. 9. *la richiesta di cancellazione delle frasi offensive e sconvenienti ai sensi dell'art. 89 c.p.c. e la contestuale richiesta risarcitoria a favore del sig. [REDACTED] e dello scrivente procuratore";* pertanto chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie e, in via gradata, di condannare comunque la Società al pagamento della somma risultante dall'interpretazione del titolo esecutivo e, in via ulteriormente gradata e riconvenzionale, condizionata all'accoglimento dell'eccezione avversaria circa l'illiquidità del Lodo [REDACTED], di condannare la Società a corrispondere al sig. [REDACTED] l'importo di euro 8.838,00 lordi mensili, con decorrenza ed effetti dalla data della delibera annullata dal Lodo Aletto sino al giorno della sostanziale e formale reintegrazione nell'incarico di amministratore.

10. Dopo l'accettazione della nomina, l'Arbitro stesso convocava le parti a una prima udienza in occasione della quale, sollecitato in proposito dal difensore del Convenuto, precisava di non ritenere a quel momento proposta dalla Società Attrice alcuna domanda cautelare di sospensione dell'esecutività del Lodo [REDACTED], non risultando reiterata a quel giorno e comunque dopo la nomina dell'Arbitro tale domanda cautelare, presentata unitamente all'istanza di nomina urgente dell'arbitro unico e, come detto, rigettata dalla Commissione per l'arbitrato della Fondazione in data 03/12/2022.

11. Nei termini assegnati dall'Arbitro, entrambe le parti depositavano una propria nuova memoria e le successive rispettive repliche, nelle quali approfondivano e integravano le difese e le eccezioni già espresse nei precedenti atti. In particolare, nella prima memoria la difesa della Società Attrice dava conto da un lato dell'intervenuta sopra citata pronuncia collegiale di accoglimento del reclamo contro l'ordinanza sospensiva del titolo e dall'altro dell'instaurazione di un nuovo procedimento esecutivo presso terzi che aveva coinvolto numerosi istituti di credito e in cui era stato fatto valere il medesimo credito azionato esecutivamente con il pignoramento del marchio, con l'aumento della metà ex art. 546, comma 1, c.p.c. per un totale di euro 527.186,70, e chiedeva perciò che l'Arbitro si pronunciasse con urgenza, anche con lodo parziale, sull'opposizione all'esecuzione oggetto della domanda principale dell'Attrice, così da ottenere la definitiva interruzione delle esecuzioni avviate dal Convenuto.



Da parte sua il Convenuto, nella memoria di replica, chiedeva “*in extremo subordine*”, per il caso di accoglimento dell’opposizione e di declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale, che l’Arbitro emendasse il lodo [REDACTED] rettificandone la motivazione, disponendo l’inserzione dell’emolumento di amministratore spettante all’opposto nella misura [REDACTED] indicata nell’ultima busta paga prodotta nell’arbitrato avanti l’Arbitro unico avv. [REDACTED], nella misura di euro 8.838,00 lorde, così confermando, per l’effetto, la validità del precetto opposto.

12. Dopo l’invito, espresso con propria ordinanza dall’Arbitro, a un tentativo di conciliazione, in occasione dell’udienza del 09/06/2022 le parti avviavano una fase di trattative e concedevano perciò all’Arbitro una proroga per la pronuncia del lodo sino al 31/12/2022 (con ulteriore successiva proroga fino al 31/03/2023, disposta su istanza congiunta delle parti), con la precisazione che, a fronte della comunicazione da parte anche di una sola di esse con cui si fosse dato atto che le trattative erano fallite, il lodo avrebbe dovuto essere pronunciato entro 20 giorni da tale comunicazione, con onere delle parti di depositare il foglio di precisazione delle conclusioni e la nota spese contestualmente alla comunicazione, per la parte che l’avesse depositata, ed entro il giorno successivo per l’altra parte.

13. In data 15/02/2023 perveniva dal difensore del Convenuto comunicazione del fallimento delle trattative, unitamente a foglio di conclusioni e memoria finale, non autorizzata (il cui contenuto non sarà quindi considerato) e il giorno seguente veniva depositato foglio di conclusioni per l’Attrice, anch’esso contenente deduzioni difensive non autorizzate, che pure non saranno perciò prese in esame.

14. In particolare la Società Attrice precisava come segue le sue conclusioni:

“in via preliminare: *respingere le eccezioni preliminari avversarie per le ragioni in atti;*

nel merito:

- accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia, per i motivi in atti, dell’atto di precetto notificato all’istante dal sig. [REDACTED] in data 25 gennaio/1 febbraio 2021, e in ogni caso accertare e dichiarare che il convenuto non ha diritto di procedere esecutivamente in danno della società [REDACTED] per le somme esposte nel suddetto atto di precetto;



- dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale subordinata formulata dal sig. [REDACTED]

[REDACTED]

in ogni caso:

- con beneficio di spese e compensi professionali del procedimento arbitrale, come da nota spese che si deposita;

- condannare il sig. [REDACTED] a risarcire alla società [REDACTED] il danno da lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c., nella misura che l'Arbitro Unico riterrà di giustizia, nonché al pagamento, in favore della società istante, di una somma equitativamente determinata ex art. art. 96, comma 3, c.p.c.;

- dichiarare l'improcedibilità / inammissibilità nel presente arbitrato, e comunque l'infondatezza, delle domande risarcitorie formulate dal sig. [REDACTED] e dall'Avv. Marco Sangiorgio in relazione al contenuto degli atti processuali depositati nell'interesse della parte istante".

15. Il Convenuto precisava, invece, come segue le sue conclusioni:

“in via preliminare: a fronte di quanto ampiamente dedotto ed eccepito in atti, premessi gli opportuni accertamenti, anche in punto di qualificazione della domanda avversaria, e date le altrettanto opportune declaratorie, accertare e dichiarare l'intempestività e/o l'inammissibilità dell'opposizione a precetto avversaria e, conseguentemente dichiarare estinta o comunque inammissibile, improponibile ovvero improcedibile la domanda di opposizione al precetto notificato, per l'effetto confermando il diritto del sig. [REDACTED] a procedere con l'esecuzione forzata;

in via principale: respingere per le ragioni ampiamente esposte in atti la domanda di arbitrato in opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e, conseguentemente, accertare e dichiarare la validità del precetto notificato, la correttezza dei criteri seguiti per la redazione del medesimo atto e la quantificazione del credito stesso nonché il diritto del sig. [REDACTED] ad agire con l'esecuzione forzata;

in via gradata: condannare, comunque, la società opponente al pagamento della somma risultante dall'interpretazione del titolo esecutivo come quantificata dall'opposto ovvero condannarla al pagamento della maggiore o minore somma che risulterà dovuta;

in via ulteriormente gradata e riconvenzionale, comunque condizionata all'accoglimento dell'eccezioni avversarie in ordine all'illiquidità del lodo esecutivo: giusta e sulla scorta quanto dedotto,



argomentato e prodotto in atti, accertare e dichiarare il quantum mensile del credito spettante al sig. [REDACTED] per compensi di amministratore dovuti dal 7 settembre 2017 sino alla sua effettiva reintegra nell'incarico di amministratore della società opponente, condannando, per l'effetto, la società opponente a corrispondere al sig. [REDACTED] l'importo di euro 8.838,00 lordi mensili, come da cedolini paga elaborati dalla società, con decorrenza ed effetti dalla data della delibera annullata dal lodo [REDACTED] (7/09/2017) sino a quando non interverrà sostanziale e formale reintegra nell'incarico di amministratore. Il tutto oltre interessi e rivalutazione, come già previamente indicato nel lodo Aletto.

Vinte le spese del presente procedimento arbitrale da distrarsi in favore del presente procuratore che si dichiara antistatario”

DIRITTO

I. Competenza dell'Arbitro

La domanda di arbitrato dell'Attrice ha per oggetto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa dalla stessa avverso l'atto di precetto del 25/01/2021 e, in via riconvenzionale subordinata gradata, l'accertamento di crediti dell'opponente se ed in quanto non coperti dal titolo esecutivo oggetto del giudizio arbitrale.

I.1 Rispetto alla domanda principale, non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui peraltro entrambe le parti hanno aderito, secondo cui - diversamente dalle controversie riguardanti le opposizioni agli atti esecutivi, che come tali hanno ad oggetto la verifica dell'osservanza di regole processuali d'ordine pubblico e quindi diritti di cui le parti non possono mai liberamente disporre - invece la clausola con la quale le parti rimettono alla decisione degli arbitri qualsiasi controversia nascente da un determinato rapporto giuridico può essere interpretata come comprensiva anche della materia delle opposizioni all'esecuzione forzata, salvo che in essa non si controverta di diritti indisponibili (Cass., 30/03/2018, n. 7891).

Per il suo contenuto amplissimo, in quanto comprendente “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società” e “le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti” che abbiano ad oggetto “diritti disponibili relativi al rapporto sociale”, si deve ritenere che la clausola arbitrale contenuta nello



statuto della Società Attrice deferisca ad arbitrato la risoluzione anche delle controversie ex art. 615 c.p.c.

I.2 Le domande riconvenzionali proposte in via gradata del Convenuto sono pure pacificamente riconducibili al novero delle questioni coperte della clausola arbitrale, riguardando diritti disponibili di un amministratore verso la società.

II. Le eccezioni preliminari

Le eccezioni preliminari sollevate dal Convenuto circa l'affermata tardività dell'opposizione e il difetto di procura sono infondate.

II.1 L'eccezione di tardività si basa sull'assunto secondo cui la pronuncia della Corte Costituzionale 19/07/2013, n. 223, avendo dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 819-ter c.p.c. *“nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile”*, non avrebbe comportato una riscrittura dell'art. 819-ter c.p.c. tale da integrare nel suo disposto il meccanismo dell'art. 50 c.p.c. e segnatamente il termine di tre mesi per provvedere alla riassunzione, e poiché nel frattempo l'esecuzione è stata iniziata, secondo il Convenuto la salvezza degli effetti della domanda determinata dalla declinatoria di competenza si sarebbe arrestata, con la conseguenza che l'opposizione dovrebbe essere dichiarata estinta ex art. 307-310 c.p.c. per tardività della domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 819-ter, comma 2, e 615 c.p.c.

Una lettura della decisione della Consulta orientata alla piena tutela del diritto di difesa, ai principi di non discriminazione, di uniformità e certezza del diritto - di cui è corollario quello di prevedibilità delle conseguenze delle condotte processuali e in generale di ogni condotta dei consociati - conduce però a ritenere che il Giudice delle leggi, con la pronuncia n. 223/2013, non si sia limitato a creare un vuoto nel citato art. 819-ter c.p.c. - lasciando nell'incertezza i destinatari di provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza dell'autorità giudiziaria a favore degli arbitri che non abbiano fissato il termine entro cui rivolgersi al giudice privato - ma abbia al contrario introdotto una norma processuale positiva, estendendo per intero anche alla *translatio* dal processo civile al procedimento arbitrale le regole, i tempi, i modi della riassunzione, come regolata dall'art. 50 c.p.c., così da rendere altrettanto piena ed effettiva la tutela del diritto della parte di far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta, nonostante la primitiva errata individuazione come competente del giudice invece che dell'arbitro.



L'introduzione della domanda di arbitrato, notificata alla parte e depositata presso la Camera Arbitrale a mezzo PEC in data 04/11/2021 e poi anche per raccomandata recapitata il 09/11/2021, risulta quindi essere tempestiva, dato che l'ordinanza con cui il Tribunale di Brescia si è dichiarato incompetente a favore della giurisdizione arbitrale era stata comunicata in data 09/08/2021 (doc. 17 dell'Attrice).


II.2 Quanto all'eccezione di nullità della procura per indeterminatezza, anche a tacere della pur assorbente considerazione che ai sensi dell'art. 816-bis c.p.c. per l'arbitrato non è obbligatorio che le parti siano assistite da un avvocato, non essendo necessaria la difesa tecnica, basti in ogni caso rammentare i principi più volte enunciati dal S.C. (e ribaditi ad es. da Cass., 05/02/2013, n.2651), secondo cui la riassunzione non ha la natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio, poiché il processo rimane in vita in forza della domanda originaria e pertanto per la riassunzione non si richiede un nuovo mandato alle liti, valendo allo scopo la procura rilasciata al difensore in precedenza (Cass., 16/04/1991, n. 4045).

Analogo principio risulta dall'art. 125 disp. att. c.p.c., che richiede l'indicazione del difensore con procura, ma non il conferimento di specifico mandato (Cass. 11/08/1987 n. 6888; Cass. 08/08/1991 n. 8650).

In ogni caso la Società Attrice ha provveduto in corso di procedimento al deposito di nuova procura anche a ratifica della precedente, in tal modo rimediando al vizio di rappresentanza ex art. 182 c.p.c., con sanatoria che sarebbe valsa persino in relazione a eventuale "*nuova domanda svolta in occasione della riassunzione del giudizio ex art. 615 c.p.c.*" (come deciso da Trib. Milano, 04/05/2017, n.1280) e *a fortiori*, quindi, per quella originaria oggetto della *translatio*.

II.3 Neppure l'eccezione relativa alla affermata inestensibilità del principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario alla notifica alla parte personalmente merita di essere accolta, sia perché tale scissione riguarda ogni atto processuale, chiunque ne sia il destinatario, sia perché comunque la ricezione da parte del Convenuto dell'atto oggetto della notifica è avvenuta, come detto, entro il termine di tre mesi.

III. L'esecutività dei capi condannatori

Il cuore dell'opposizione proposta dalla Società riguarda l'esecutività del capo condannatorio espresso dal Lodo  e oggetto dell'intimazione al pagamento di somme contenuta nel precetto.



III.1 Secondo la tesi dell'opponente, poiché le pronunce di annullamento di atti giuridici hanno carattere costitutivo, modificando una situazione di diritto preesistente, e poiché le statuizioni di condanna legata all'effetto costitutivo da nesso sinallagmatico, allora l'esecutorietà sorgerebbe solo con il passaggio in giudicato della statuizione costitutiva, in quanto presupposto necessario della condanna.

Sempre secondo quanto la Società Attrice sostiene, la pronuncia Cass. n. 24939/2019, citata nel precetto opposto, avvalorerebbe l'assunto, avendo tale decisione stabilito che gli unici effetti di una pronuncia costitutiva idonei a essere eseguiti prima del giudicato sono *“solo gli effetti meramente dipendenti dall'effetto costitutivo, ossia in qualche modo autonomi rispetto allo stesso, non gli effetti che sono diretta conseguenza dell'effetto costitutivo”*, sicché prima della definitiva declaratoria, con effetti di giudicato, dell'inefficacia della delibera di revoca non vi potrebbero essere *“né la reintegra dell'amministratore nel proprio ruolo né, a maggior ragione, il diritto dello stesso a percepire qualsivoglia compenso”*.

III.2 La tesi dell'opponente è infondata.

Una ricapitolazione delle affermazioni delle Sezioni semplici delle Sezioni Unite della cassazione sul tema dell'anticipazione dei limiti oggettivi della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, tema in effetti controverso e complesso, è contenuta nella decisione 08/10/2021, n. 27416, che ha distinto in quattro tipologie di rapporti tra le statuizioni di condanna e le altre (sinallagmaticità; corrispettività; dipendenza; accessorietà) escludendo solo solo per i primi due l'esecutorietà dei capi condannatori.

In tale decisione è detto, in particolare, che *“L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività andare ad alterare la parità dei contendenti; è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la*



produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato”.

Ebbene, da un lato è evidente che l'annullamento disposto dal Lodo [redacted] della delibera assembleare del 07/09/2017 - con cui gli altri due soci della compagine, rappresentanti il 75% del capitale sociale, sull'errato presupposto che dalle loro dimissioni da amministratori sarebbe derivata la dell'organo amministrativo, ne avevano deliberato la ricostituzione come C.d.A. formato da due soli consiglieri nelle loro stesse persone, con implicita e conseguente revoca quale amministrazione del Convenuto - non ha dato vita a un nuovo rapporto contrattuale, avendo ripristinato gli effetti dell'originaria e risalente delibera di nomina del Convenuto quale amministratore; dall'altro lato è altrettanto evidente che la duplice condanna espressa nel Lodo [redacted] - la prima avente natura sostanzialmente risarcitoria e inerente la corresponsione degli emolumenti dovuti nel periodo di illegittima privazione della carica sino alla pronuncia del lodo, la seconda inerente la restituzione al Convenuto dei suoi poteri - non è affatto *“legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva”* tale che *“la sua immediata esecutività”* possa *“andare ad alterare la parità dei contendenti”*: tale duplice condanna pecuniaria possiede, al contrario, proprio la funzione, quanto al passato, di riequilibrare le sorti del rapporto illegittimamente leso da una delibera illegittima e, quanto al futuro, di ripristinare la carica di amministratore e il suo potere dovere di continuare a svolgere il preesistente incarico gestorio, verso corrispettivo.


Il Lodo [redacted] non contiene in sostanza statuizioni favorevoli alla Società in ipotesi non coperte dalla clausola dell'esecutività e rispetto alle quali i capi condannatori possano *“andare ad alterare la parità dei contendenti”*.

III.3 Proprio perché si tratta di interpretare gli effetti legali dei titoli esecutivi giudiziali, ogni volta che sia possibile pervenire alla quantificazione del dovuto sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, allora è persino *“inammissibile la procedura monitoria se l'esclusione dell'esecuzione diretta è avvenuta sulla base del solo esame del dispositivo della sentenza che ne costituiva il titolo”* (Cass. 21/12/2016, n.26567),

Tale assunto rende quindi del tutto irrilevanti i ripensamenti del Convenuto e della sua difesa e in particolare la mancata riassunzione davanti all'arbitro del giudizio di accertamento del *quantum*, non potendosi fondare le proprie contestazioni circa la legittimità dello strumento processuale prescelto dalla



propria controparte, invocandosi affermazioni in diritto dalla stessa espresse in occasioni di precedenti iniziative, prive viceversa di quella legittimità.

III.4 La costituzione del “*nesso sinallagmatico di corrispettività*” tra rapporto di immedesimazione organica dell’amministratore e obblighi che lo stesso deve osservare in base alla legge e all’atto costitutivo, nesso che dà vita a un diverso rapporto “*non formalmente contrattuale ma di tipo contrattuale*” (così Cass. 20/10/2021, n.29252) non è stata dunque prodotta dal Lodo .

Non vi è perciò ragione per sottrarre all’applicazione del principio generale di esecutività sancito dall’art. 282 c.p.c. le statuizioni di condanna contenute in tale lodo, benché dipendano da una statuizione di “modifica costitutiva” della realtà giuridica provvedimento, quale è l’annullamento giudiziale di una delibera societaria, e dal connesso “accertamento dichiarativo” della conseguente reviviscenza, ovvero preesistenza, dei poteri connessi alla carica dei quali il Convenuto era stato illegittimamente privato.


III.5 Sul punto è perciò condivisibile quanto affermato dalla difesa del Convenuto: i capi di condanna del lodo ossia l’ordine di reintegra e la condanna al pagamento dei compensi non rappresentano la controprestazione (o il corrispettivo) del capo costitutivo di annullamento della delibera di nomina del c.d.a., ma gli uni (quelli di condanna) sono solamente la conseguenza degli altri (quelli di accertamento-costitutivo), in una prospettiva di mera dipendenza, nel senso che la condanna al pagamento (e alla reintegra) riposa e dipende dall’accertamento costitutivo dell’inoperatività della clausola *simul stabunt simul cadent* dello statuto della Società e dal susseguente annullamento della delibera che ha nominato il nuovo C.d.A. della società. In quest’ottica, quindi, il ripristino dello *status quo ante* discendente dal lodo è un effetto meramente dipendente dall’accertamento di non conformità a Legge e Statuto della delibera impugnata innanzi all’Arbitro, il quale, lungi dal sostituirsi alla parte nel sottoscrivere un contratto a prestazioni corrispettive (come nel caso della sentenza resa ex art. 2932 c.c.), si è limitato soltanto a giudicare della validità di una delibera dell’assemblea e a trarne le relative conseguenze.

III.6 Da altro punto di vista si deve poi considerare che l’art. 35 D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 (oggi confluito nell’art. 838-ter del novellato codice di rito), attribuiva agli arbitri il potere di disporre “*sempre*”, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’*efficacia*” delle delibere impuginate.



La natura anticipatoria della sospensione cautelare della deliberazione societaria è stata, peraltro, in più occasioni affermata dalla giurisprudenza di merito, avendo diversi giudici espressamente dichiarato che il provvedimento cautelare di sospensione di una delibera assembleare è idoneo ad anticipare gli effetti della decisione di merito e pertanto esso non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio di merito (Trib. Milano, 22/04/2011, in Giur. it., 2012, 100; Trib. Venezia, 30/12/ 2010, in Giur. it., 2012, 895).

Parrebbe davvero eccentrico che un giudice abbia il potere di sospendere la delibera impugnata davanti a lui dall'amministratore revocato (e che per di più il provvedimento sospensivo non perda efficacia e anzi si consolidi in caso di mancato radicamento del giudizio di merito) e invece la sentenza che pronunci nel merito l'annullamento di una delibera non sia esecutiva.

III.7 Non osta al riconoscimento della natura esecutiva del Lodo  la difforme pronuncia resa dalla Corte d'Appello nella fase incidentale relativa alla sospensione dell'esecutività del lodo ex art. 351 c.p.c., avendone la Corte negato *ab origine* l'efficacia provvisoria. Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, pacificamente *“privo di qualsiasi potere sull'andamento del processo esecutivo e sulla costituzione del titolo giudiziario”* possiede, infatti, *“il compito precipuo di verificare, in caso di contrasto fra gli interessati, l'esistenza e la estensione del diritto di procedere esecutivamente”*, sicché *“il fatto che il giudice di appello dovrà in futuro pronunciarsi [circa la formazione del giudicato interno su uno o più capi della sentenza impugnata] non preclude al giudice della opposizione all'esecuzione il potere di decidere attualmente sulla portata del titolo azionato quando nel procedimento di appello sia stata revocata la clausola di provvisoria esecuzione”*, e ciò sul presupposto che la pendenza del giudizio di appello *“non esclude la competenza del giudice dell'opposizione all'esecuzione cui spetta, in ogni caso, di decidere se sussista il diritto attuale di eseguire il titolo”* (in questi termini Cass., 04/08/1987, n. 4705).

IV. La liquidità del credito - Determinazione del *quantum debeatur* del titolo esecutivo

La questione della liquidità del credito è stata oggetto di discussione tra le parti, avendola il Convenuto introdotta sin dalla sua memoria di costituzione anteriore alla nomina dell'Arbitro ed essendosi aperto su di esso ampio confronto e contraddittorio e dunque può essere decisa senza invitare le parti a scambiare ulteriori difese sul punto.



IV.1 Tale questione deve esser risolta secondo il principio sancito risolutivamente dalle Sezioni Unite della Cassazione con la decisione 02/07/2012, n. 11066, con cui il S.C. ha superato e dichiaratamente abbandonato l'orientamento precedente (cui apparteneva anche la pronuncia citata dal dott. Franchioni nella sua ordinanza di sospensione dell'esecutività del Lodo [REDACTED]) che postulava un'identificazione del titolo esecutivo col documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire e da tale identificazione faceva discendere il divieto di interpretazione extratestuale.

A far data da quella pronuncia è ormai divenuto *ius receptum* che, al contrario, il titolo esecutivo giudiziale, ex art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, come da ultimo confermato anche dal recentissimo arresto Cass., 17/02/2023, n.5100.


IV.2 Nel caso di specie appartenevano al corredo documentale istruttorio del procedimento arbitrale, conclusosi con il Lodo [REDACTED], sia la deliberazione assembleare che aveva stabilito in euro 5.000,00 netti mensili il compenso dovuto al Convenuto quale amministratore, sia le tre ultime "buste paga" riportanti il lordo di tale emolumento mensile nella misura, che è quella fatta valere dal Convenuto, di euro 8.838,00.

IV.3 Spetta quindi all'Arbitro Unico quale giudice dell'opposizione la determinazione della somma dovuta in base al titolo, peraltro avendo le parti formulato domande incrociate che impongono statuizioni corrispondenti, avendo l'Attrice chiesto "*in ogni caso accertare e dichiarare che il convenuto non ha diritto di procedere esecutivamente in danno della società [REDACTED] per le somme esposte nel suddetto atto di precetto*" e avendo il Convenuto chiesto, da parte sua, di respingere l'opposizione e per l'effetto "*accertare e dichiarare la validità del precetto notificato, la correttezza dei criteri seguiti per la redazione del medesimo atto e la quantificazione del credito stesso nonché il diritto del sig. [REDACTED] ad agire con l'esecuzione forzata*".

IV.4 Si impone anzitutto una necessaria preventiva disamina interpretativa del titolo, in modo da ricostruirne il portato.

Pare opportuno anticipare che tale operazione ermeneutica, combinata con gli elementi di calcolo extratestuali, condurrà a ritenere che l'importo portato dal precetto oggetto dell'opposizione, dal quale hanno preso le mosse le due



procedure esecutive intentate dal Convenuto contro la Società, non corrisponda affatto all'ammontare del credito "certo liquido ed esigibile", perché la somma il cui pagamento è stato fatto valere in via esecutiva eccede il contenuto del capo condannatorio stabilito dal Lodo .

IV.5 Sul punto si deve anche rammentare che, benché il giudizio di opposizione all'esecuzione, configurandosi come procedimento di accertamento negativo del diritto di procedere a esecuzione forzata, debba essere condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio, d'altra parte, però, anche per il giudice dell'opposizione l'idoneità del titolo si pone "*come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione*" (Cass. 23/08/2011, n.17566).

Anche il giudice dell'opposizione all'esecuzione (come il giudice dell'esecuzione) ha quindi il "*potere-dovere di compiere d'ufficio la verifica dell'idoneità del titolo esecutivo, dal momento che l'esistenza di un titolo che rechi un credito certo, liquido ed esigibile costituisce il presupposto indefettibile dell'azione esecutiva stessa*" (Cass. 04/06/2015, n.11537; Cass. 07/02/2000, n. 1337).

L'ampia latitudine dei poteri del giudice dell'opposizione al precetto è stata più recentemente ribadita anche da Cass., 10/05/2022, n.14705, secondo cui, nel relativo giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, "*il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione*".

In sostanza, il giudice dell'opposizione può alternativamente: a) riconoscere l'infondatezza dell'opposizione e, quindi, rigettarla *in toto*, qualora accerti l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa esecutiva nella loro interezza; b) al contrario, nel presupposto del riconoscimento della loro totale inesistenza, accogliere l'opposizione *in toto*, negando il diritto di procedere esecutivamente nella sua totalità; c) oppure può anche riconoscere la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di procedere esecutivamente soltanto *pro parte*, qualora il diritto per cui è minacciata od iniziata l'esecuzione concerna un oggetto divisibile, di modo che il diritto stesso possa esistere per parte di esso, e, quindi, in tal caso accogliere soltanto parzialmente l'opposizione all'esecuzione e rigettarla per la parte restante, con la conseguenza che quel diritto resta accertato



come esistente in parte e come inesistente per il residuo (così Cass. 25/05/2007, n. 12339, in motivazione).

Se il potere di verifica preliminare vale per le contestazioni del diritto stesso di procedere *in assoluto* a esecuzione forzata, esso deve allora valere anche in termini solo relativi, rispetto quindi all'inesistenza parziale del credito per il cui pagamento venga minacciato l'inizio di un procedimento esecutivo, specie se il giudice dell'opposizione sia stato chiamato con domanda proposta dal creditore – com'è nel caso di specie – a interpretare la portata del titolo esecutivo anche rispetto all'estensione quantitativa del credito azionabile con l'esecuzione forzata.

IV.6 Ciò detto si deve in particolare osservare che la statuizione contenuta nel Lodo [REDACTED] con cui, quale conseguenza dell'annullamento della delibera assembleare del 07/09/2017, la Società, contestualmente alla condanna “*a reintegrare il socio [REDACTED] nell'incarico di amministratore*”, è stata condannata a corrispondere al Convenuto “*gli emolumenti non corrisposti maturati e maturandi per l'incarico di amministratore dalla data della delibera di revoca sino alla data di reintegra nell'incarico*”, non può costituire un titolo per pretendere il pagamento a tempo indeterminato di tali emolumenti senza svolgere alcuna controprestazione – come accaduto forzatamente durante il tempo intercorso tra l'assunzione della delibera illegittima e il suo annullamento arbitrale – essendo tale diritto concettualmente e temporalmente limitato sino al momento dell'effettiva reintegrazione dell'amministratore nell'incarico.

Sul punto, come condivisibilmente affermato sia nel Lodo [REDACTED] che nel Lodo [REDACTED], e come ripreso in termini esplicitamente adesivi dalla difesa del Convenuto, quest'ultimo deve essere ritenuto partecipe senza soluzione di continuità dell'organo amministrativo della Società dal 07/09/2017, per cui la reintegrazione sortisce i suoi effetti a partire da tale data, con ripristino da allora dei “*diritti amministrativi e patrimoniali dell'opposto*”, come si legge degli atti difensivi del Convenuto.

Tali diritti derivano a ben vedere dallo stesso atto originario di nomina del Convenuto quale amministratore della Società.


Le deliberazioni di nomina degli amministratori delle società sono storicamente considerate il prototipo di delibera c.d. *self executing*, vale a dire immediatamente produttive di effetti giuridici senza necessità di successivi atti di esecuzione, al punto da poter esser qualificate come dichiarazioni unilaterali di conferimento di un potere amministrativo e gestorio, produttive di per sé di un



mutamento nei rapporti con i terzi, senza che occorra alcuna attività esecutiva da parte dell'organo amministrativo.

Pertanto, qualora l'assemblea di una società abbia illegittimamente privato dei suoi effetti esecutivi continuativi quella sua stessa originaria delibera di conferimento del potere gestorio all'amministratore, l'annullamento giudiziale della revoca non fa altro che riespandere, immediatamente e di diritto, l'attitudine autoesecutiva di quell'iniziale delibera.

IV.7 Sotto il profilo processuale (esecutivo) occorre poi rilevare che nessun socio amministratore è tenuto a richiedere autorizzazioni agli altri amministratori per il compimento degli atti gestori che gli competono e che una volta nominato, o rinominato, non occorre alcuna legittimazione o adempimento intermedio per poter iniziare a svolgere il proprio incarico, proprio perché ogni amministratore di società è parte del rapporto di immedesimazione organica con la società che amministra, e non esistendo alcun organo, tranne l'assemblea, da cui possa dipendere la cessazione dell'esercizio dei poteri-doveri gestori attribuitigli dalla legge e dallo statuto.

Non rileva in proposito che nel Lodo  sia stata espressa una statuizione condannatoria alla reintegrazione invece della mera dichiarazione di reviviscenza dei poteri gestori. Tale comando rivolto alla Società non può certo costituire un impedimento dei predetti poteri-doveri dell'amministratore, il cui esercizio non è in alcun modo subordinato all'instaurazione di una procedura esecutiva e che non necessita di una compartecipazione attuativa della Società. Né la statuizione di condanna alla reintegrazione può in alcun modo trasformare quei poteri-doveri dell'amministratore in un (mero) diritto equivalente a quello di un lavoratore subordinato, al quale, com'è noto, per far valere *in executivis* un'ordinanza di reintegrazione nel suo posto di lavoro occorre necessariamente un comportamento attivo della parte datoriale, al cui potere direttivo e organizzativo il dipendente è sottoposto, al punto che si ritiene che il *facere* del datore di lavoro, proprio per la sua infungibilità, non sia neppure suscettibile di esecuzione forzata.

La maggior forza che, rispetto a una statuizione di pura dichiarazione di reintegra, possiede una decisione giudiziale o arbitrale che esprima anche la condanna a eseguirla, si risolve quindi nella sua potenziale spendibilità *in executivis* nell'eventuale remota situazione – non occorsa nel caso di specie – in cui altri amministratori o loro incaricati, agendo in nome e per conto del soggetto



societario debitore, destinatario della condanna, impediscano fisicamente o in altro modo all'amministratore reintegrato di partecipare all'amministrazione della società.

IV.8 In tal senso può perciò essere letta anche la doppia qualificazione che il Lodo Aletto ha attribuito agli emolumenti non corrisposti (*“maturati e maturandi”*), anche a tacere del fatto che l'aggettivo *“maturandi”* potrebbe essere una mera riscrittura da parte dell'Arbitro avv. Aletto delle conclusioni dell'Attore in quel giudizio, nelle quali l'aggettivo *“maturandi”* si riferiva all'evidenza ai compensi futuri che sarebbero maturati pendente l'arbitrato, ed era in ogni caso rapportato alla data di *“effettiva reintegrazione”*.

La stessa difesa del Convenuto ha del resto affermato che *“a ben guardare, quindi, nella sostanza, l'ordine di reintegra risulterebbe addirittura ultroneo, dato che Marco Gnali, non essendo mai decaduto, non era nemmeno mai cessato dall'incarico di amministratore (...) vigendo, senza soluzione di continuità, da settembre del 2017”*

IV.9 In proposito non sono persuasivi i passaggi degli scritti difensivi del Convenuto ove si legge che il fatto che lo stesso non abbia più *“messo piede in azienda”* sarebbe dipeso dall'espreso e inequivocabile volere della società stessa che avrebbe rifiutato *“pervicacemente”* di reintegrarlo, *“preferendo, all'evidenza, continuare a corrispondere a quest'ultimo il compenso via via maturando, stante l'acclarata volontà di non adeguarsi all'ordine di reintegra contenuto nel lodo”*, e che la prestazione dell'amministratore *“illegittimamente rifiutata dalla società”* debba equipararsi a una prestazione effettivamente resa e così pure che *“la messa a disposizione dell'opera dell'amministratore revocato”* sarebbe equiparabile *“alla sua utilizzazione effettiva, con conseguente insorgere (recte reinsorgere) in capo alla società dell'obbligo di adempiere all'obbligo di corrispondere il compenso”*.

Tali affermazioni, che hanno il chiaro scopo di posticipare il giorno dell'effettiva reintegrazione così da incrementare l'ammontare dell'importo dovuto in base al titolo, sono però del tutto apodittiche e non rappresentano la prova di un impedimento di fatto o di diritto all'effettiva *“reintegra nell'incarico”* dipendente dal Lodo e il cui invero costituisce il *dies ad quem* finale del periodo di calcolo degli emolumenti non corrisposti, ovvero del risarcimento del danno, dato che tale ripristino suggella la conclusione della condotta illegittima, fonte di



responsabilità risarcitoria, e il ripristino della legalità violata, ovvero la ripresa della fisiologia del rapporto contrattuale tra società e amministratore.

IV.10 È peraltro dal tenore del verbale dell'assemblea del 27/12/2018, nella quale fu tra le altre cose deliberata l'impugnazione del Lodo Aletto avanti la Corte d'Appello di Brescia, che si ricavano in via sostanzialmente confessoria elementi che confermano, all'opposto, in modo inequivocabile la totale mancanza della prova di fatti impeditivi dell'effettività della reintegrazione di diritto nella carica del Convenuto che possano scalfire l'effetto legale dell'immediato ripristino, in virtù la sola pronuncia del Lodo, delle funzioni dell'amministratore revocato e del suo potere dovere di svolgerle.

In tale verbale si legge, infatti: *“(Presidente) A margine di tali iniziative giudiziarie, peraltro, è doveroso che la Società, anche nei confronti dei terzi, faccia chiarezza in ordine alle cariche sociali, risolvendo definitivamente la situazione gravemente equivoca insorta a seguito del Lodo in questione, che vede come unico amministratore il socio che, in realtà, ormai da mesi si disinteressa completamente della gestione sociale e che vede invece formalmente estranei a tale gestione, coloro che in concreto se ne sono occupati e se ne occupano quotidianamente. Il Presidente ricorda che, a questo proposito, la società si è già espressa con le deliberazioni assunte il 7 settembre 2017, sulle quali tuttavia il Lodo in questione si è pronunciato in modo non solo non condivisibile ma altresì foriero di ulteriori incertezze circa i poteri gestori della Società”*. A fronte di tali esplicite contestazioni relative alla sua totale assenza e disinteresse il Convenuto a quel punto dell'assemblea *“evidenzia di aver più volte sollecitato una soluzione transattiva alla maggioranza dei soci, anche a margine della odierna assemblea, senza tuttavia ricevere alcun concreto riscontro da parte dei soci amministratori. Evidenzia altresì che la pronuncia di annullamento della delibera di settembre 2017 ha natura costitutiva salva la provvisoria esecutività dei capi del lodo relativi alle spese di lite e al pagamento degli emolumenti maturati dal socio; pertanto non essendo ancora passato in giudicato il lodo arbitrale di giugno, il socio Gnali Marco non è ancora amministratore in quanto non ancora reintegrato nel proprio ruolo. Non era pertanto tenuto a presentarsi in azienda”*.


Con tali affermazioni, quindi, il Convenuto da un lato ha ammesso di non essersi mai presentato in azienda e, dall'altro, ha addotto come giustificazione di tale inadempimento ragioni che devono essere ritenute pretestuose secondo quanto il



suo stesso difensore in questo giudizio ha reiteratamente ribadito a proposito della provvisoria esecutorietà della statuizione del Lodo Aletto inerente la reintegrazione nella carica, sostenendo a più riprese che *“l’anticipazione degli effetti della condanna al reintegro” è “perfettamente compatibile con il prodursi dell’effetto costitutivo (di annullamento/risoluzione) nel momento successivo del passaggio in giudicato del lodo di annullamento”*.

IV.11 Lo stesso difensore del Convenuto, nel replicare alle affermazioni dei suoi avversari che contestavano le circostanze per cui *“l’opposto non mette piede da anni in azienda e non svolge alcun ruolo nella medesima, tantomeno quello di amministratore”*, e affermavano che *“non si comprende a che titolo, dunque, un soggetto che non mette letteralmente piede nella società da oltre un anno e mezzo possa pretendere un pagamento per il ruolo di amministratore che di diritto non riveste sino al giudicato sul lodo, e di fatto non esercita”*, non ha qualificato tali circostanze come false, ma obiettato semplicemente che *“sono circostanze irrilevanti che non incidono ne elidono il diritto di pretendere in sede esecutiva il compenso “dovuto” dalla società”*.

IV.12 Il solo fatto che la difesa del Convenuto abbia sostenuto che la Società avrebbe rifiutato *“la prestazione offerta dall’opposto sin dall’adozione della delibera del 7.09.2017, dapprima contestata in assemblea e poi impugnata avanti all’Arbitro”*, che abbia inoltre affermato tale rifiuto (si badi, anteriore alla pronuncia del Lodo) renderebbe *“equiparabile la messa a disposizione dell’opera dell’amministratore revocato alla sua utilizzazione effettiva, con conseguente insorgere (recte reinsorgere) in capo alla società dell’obbligo di adempiere all’obbligo di corrispondere il compenso”*, unito al fatto che manchi totalmente la prova che il Convenuto abbia incontrato impedimenti rispetto alla ripresa delle sue funzioni, o che abbia offerto le sue prestazioni ricevendone un rifiuto, rappresenta infine a giudizio dell’Arbitro ulteriore prova dell’avveramento della condizione di effettività della reintegrazione o, che è lo stesso, comporta il mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sul Convenuto che il ripristino *ex lege* “dei diritti amministrativi e patrimoniali”, predicato dalla stessa parte creditrice, non si sarebbe verificato con la sola pronuncia del Lodo.

IV.13 In buona sostanza, il Lodo , come in parte anticipato nelle retroesese considerazioni inerenti la sua esecutività, per quanto riguarda il passato ha regolato la parte economica risarcitoria stabilendo che al Convenuto spettassero gli emolumenti che avrebbe potuto percepire se l’assemblea non lo avesse



indebitamente privato del suo incarico, e quindi per tutto il periodo in cui tale privazione è avvenuta, mentre per quanto riguarda il futuro ha riaffermato la vigenza della *lex contractus* e quindi la riemersione di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali connessi al suo ufficio.

IV.14 Come detto, solo l'assemblea, la cui azione e operatività sono però circoscritte proceduralmente alle modalità di esercizio collegiale previste dalla legge e dallo statuto, può formalmente impedire all'amministratore, ovvero al gestore del soggetto imprenditore collettivo, di espletare le sue funzioni.

Ed è ciò che è in effetti avvenuto con, l'assunzione della nuova delibera assembleare in data 27/12/2018, nuovo atto di illegittima privazione dei poteri del Convenuto, come sarebbe poi stato sancito dal Lodo [REDACTED].

Proprio per la cesura temporale e provvedimentale che divide quell'evento dalla delibera del settembre 2017, tale seconda delibera (come la terza più recente, successiva al Lodo [REDACTED]) non può in alcun modo aver comportato la reviviscenza della statuizione condannatoria del Lodo [REDACTED].

Dei danni derivanti da quell'illegittima nuova revoca disposta dall'assemblea del 27/12/2018 avrebbe dovuto occuparsi quindi l'arbitro prof. [REDACTED], ma il Convenuto non risulta che gli abbia chiesto di pronunciarsi sul punto, o se ne dovrà occupare un nuovo arbitro, non essendo stata proposta neppure in questo giudizio la relativa domanda.

IV.15 Ciò premesso è quindi possibile calcolare il *quantum debeatur* del risarcimento dovuto in base al Lodo [REDACTED].

Il credito portato dal titolo è pari all'importo mensile di euro 8.838,00, moltiplicato per ogni mese (o frazione di mese) per il periodo ricompreso tra la data l'estromissione dall'incarico avvenuta il 07/09/2017 e la data di deposito del Lodo [REDACTED], da cui è derivato immediatamente il ripristino dei diritti amministrativi del Convenuto, vale a dire il 14/06/2018, per un totale, salvo errori, di nove mesi e sette giorni, corrispondenti a un capitale di euro $(8.838,00 \times 9) + (8.838,00 \times 7/30) = 81.604,20$, oltre interessi dalle singole scadenze mensili al saldo, secondo quanto stabilito nel Lodo [REDACTED].

L'opposizione all'esecuzione della Società debitrice opponente è quindi parzialmente fondata per avere il creditore azionato esecutivamente un credito superiore a quello effettivamente coperto dal titolo esecutivo e, correlativamente, la domanda del Convenuto creditore opposto, di determinazione del *quantum*



sulla base dei elementi (testuali) ed extratestuali può essere accolta solo parzialmente, nella predetta misura.

V. le domande riconvenzionali subordinate gradate del Convenuto

Le domande riconvenzionali introdotte dal Convenuto sono ammissibili, essendo conformi alla regola secondo cui nel giudizio ex art. 615 c.p.c. è consentito al creditore *opposto formulare “una domanda riconvenzionale subordinata finalizzata ad ottenere, nel caso di accoglimento dell’opposizione, la condanna del debitore opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo”* (Cass. 15/02/2011, n. 3688; Cass., 29/03/2006, n. 7225).

V.1 Tuttavia tali domande non potranno essere accolte, proprio per esser estate espressamente dedotte in via subordinata per il solo caso in cui l’Arbitro avesse negato il riconoscimento dell’esecutività del Lodo [REDACTED] o non avesse ritenuto di proceder alla determinazione del *quantum* dovuto sulla base di elementi extratestuali.

V.2 Trattandosi in sostanza di domande prudenzialmente volte ad ottenere “per altra via” le medesime somme dovute in base al Lodo [REDACTED], e avendo l’Arbitro riconosciuto la natura esecutiva della pronuncia di condanna pecuniaria in esso contenuta e quantificato l’importo del corrispondente credito azionabile *in executivis*, nessuna delle domande riconvenzionali potrà essere accolta, proprio perché la pretesa con esse fatte valere è già coperta dall’accoglimento delle ragioni principali del Convenuto creditore opposto, come precisato nelle sue stesse difese, ove si legge che “*Il sig. [REDACTED] non sta chiedendo, con la spiegata riconvenzionale, un ulteriore titolo esecutivo in aggiunta al lodo [REDACTED] bensì un altro valido titolo esecutivo ove, in denegata ipotesi, l’Arbitro unico ritenesse non tale il predetto lodo [REDACTED]*”.

VI. Inammissibilità delle contestazioni della Società Attrice sul merito della controversia.

La Società Attrice ha reintrodotto in questo giudizio contestazioni e argomentazioni riguardanti il merito della pretesa creditoria del Convenuto e segnatamente l’affermata nullità del Lodo [REDACTED].

VI.1 Tali domande che non possono trovare accoglimento, dato che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell’intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice



naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che possono essere dedotte solo nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (così *ex multis* Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26110).

VII - La richiesta del Convenuto di cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive con domanda risarcitoria

La domanda del Convenuto relativa alla cancellazione di frasi sconvenienti e offensive ex art. 89 c.p.c. non può essere deliberata.

VII.1 In primo luogo una siffatta domanda non può “in sé” essere decisa in un arbitrato.

Si deve infatti ritenere che non sia “*arbitrabile la domanda diretta ad ottenere la cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive contenute negli scritti presentati davanti agli arbitri*” (Collegio Arbitrale Treviso, 10/10/2007 (in Riv. Arbitrato, 2007, 4, 651), perché come si legge nella motivazione di tale decisione, il potere ex art. 89 c.p.c. “*deriva ex lege esclusivamente in capo all’A.G.*”, concretandosi in un “*potere di polizia suscettibile di esercizio in un contesto pubblico, quale esclusivamente è quello giurisdizionale*”


VII.2 In ogni caso esulerebbe dal potere dell’Arbitro il potere di sindacare sull’offensività o la sconvenienza di espressioni che non sono affatto contenuti negli scritti difensivi di questo procedimento, bensì, come riconosce lo stesso Convenuto negli scritti difensivi relativi alle fasi svoltesi davanti al giudice, l’unico che avrebbe potuto ed dovuto provvedere.

Anche se valessero le eccezioni all’attribuzione del potere di statuire ex art. 89 c.p.c. al “giudice naturale” del processo cui gli atti difensivi afferiscono, secondo la stessa giurisprudenza cui il Convenuto pare far riferimento, l’azione di danni per responsabilità processuale potrebbe comunque essere proposta solo “*davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie*” (Cass. 09/07/2009, n.16121) e tale giudice non è certamente l’arbitro chiamato a risolvere vertenze societarie in forza di una clausola arbitrale statutaria che non ricomprende quel genere di controversie.

VIII - Le spese



La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite riferite al presente procedimento arbitrale, nonché l'attribuzione a carico di entrambe le parti in eguale misura, con vincolo di solidarietà, delle spese e competenze del procedimento.

VIII.1 Come detto, entrambe le parti hanno infatti tentato, senza riuscirvi, di ottenere il risultato massimo dall'arbitrato, l'opponente negando sia l'esecutività del titolo (che invece sussiste) e la sua liquidabilità attraverso dati extratestuali (viceversa possibile), e l'opposto mirando a rendere duratura e permanente la statuizione risarcitoria i cui effetti si sono invece da tempo conclusi con la pronuncia del Lodo  e con la reintegrazione immediata che ne è conseguita, cui si aggiunge l'infondatezza della pretesa relativa alle asserite affermazioni offensive e sconvenienti.

VIII.2 Con provvedimento 02/03/2023 prot. n. 2/arb. la Commissione per l'Arbitrato presso la Camera arbitrale della Fondazione Bresciana degli Studi Economico-Giuridici ha liquidato, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, le competenze dell'Arbitro Unico nell'importo pari a Euro 11.000,00, oltre accessori di legge, e inoltre, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, è stato liquidato a favore della Camera Arbitrale presso la Fondazione, a titolo di rimborso spese e diritti, il compenso forfettario di Euro 1.050,00 (oltre ad Iva 22% per un totale di € 1.281,00), al lordo dell'acconto versato al momento del deposito della domanda di arbitrato.

P.Q.M.

l'Arbitro Unico, ritenuta la propria competenza a decidere sulle domande presentate dalle parti nel presente procedimento, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti e respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla Società Attrice e delle domande del Convenuto, riconosce la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di quest'ultimo di procedere esecutivamente con il precetto opposto soltanto *pro parte*, limitatamente alla somma, quantificata secondo i criteri esposti in motivazione, pari a euro 81.604,20, oltre interessi dalle singole scadenze mensili dei compensi maturati nel periodo di privazione illegittima della carica di amministratore al saldo, rigettando per il resto le rispettive domande;



- dichiarata la solidarietà fra le parti, pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese e competenze del procedimento, liquidate:

i) per competenze dell'Arbitro Unico, avv. [REDACTED] nell'importo pari a Euro 11.000,00, oltre accessori di legge;

ii) per competenze della Camera Arbitrale della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico – Giuridici per un importo pari ad Euro 1.050,00, oltre ad Iva al 22% per un totale di € 1.281,00;

- dichiara compensate tra le parti le spese di lite riferite al presente giudizio arbitrale.

Il presente Lodo arbitrale si compone di ventisei pagine ed è inviato alle parti e depositato a mezzo posta elettronica certificata nei domicili eletti.

Deliberato in Brescia, 7 marzo 2023

L'Arbitro Unico

Avv. [REDACTED]

